

GIURISDIZIONE: Contributi e finanziamenti pubblici – Controversie relative alla revoca del beneficio per inadempimento da parte del beneficiario rispetto alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo – Giurisdizione dell’A.G.O.

Tar Calabria - Reggio Calabria, Sez. I, 6 dicembre 2022, n. 2207

“[...] Il provvedimento di revoca del contributo è, infatti, fondato sul (presunto) mancato rispetto, da parte del Comune ricorrente, degli obblighi assunti in sede di erogazione del beneficio riferiti, in particolare, ai termini massimi per la conclusione del progetto finanziato.

La ripetizione del contributo è stata, quindi, disposta per il (presunto) inadempimento dell’Ente beneficiario alle condizioni previste nella lex specialis, riscontrato nel corso delle verifiche successive all’erogazione iniziale di una parte del contributo.

Verifiche, queste ultime, che non implicano l’esercizio di alcun potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, chiamata solo alla verifica della puntuale osservanza delle previsioni contenute nella normativa e negli atti di impegno assunti dal beneficiario.

La presente controversia attiene, dunque, alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e al (presunto) inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione del beneficio economico.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che nel caso di specie venga in rilievo una posizione di diritto soggettivo del ricorrente a fronte della richiesta di revoca del contributo formulata dall’Amministrazione, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 4 novembre 2022 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il Comune di Rocca di Neto ha chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale n. 9016 del 2018, con cui la Regione Calabria ha disposto la revoca del finanziamento concesso all’Ente comunale nell’ambito del Piano Operativo di Intervento (P.O.I.), finalizzato a “Garantire il livello qualitativo delle acque di balneazione attraverso azioni mirate nelle aree che presentano maggiori

carenze o domanda elevata a carattere stagionale e che riducano gli impatti dovuti a situazioni potenziali di scarichi diffusi di reflui”.

Il P.O.I. prevedeva la concessione di finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di opere volte al miglioramento del livello qualitativo delle acque marine costiere, attraverso azioni mirate alla rimozione degli impatti negativi imputabili alla non conforme gestione dei reflui urbani.

Tra le opere finanziate dal P.O.I. vi erano anche i *“Lavori di collettamento delle acque reflue nell’impianto in località Serrate della zona denominata Topanello del Comune di Rocca di Neto”.*

2. – Con il decreto dirigenziale impugnato, la Regione ha disposto la revoca del contributo finanziario erogato di euro 287.695,77, a causa dell’asserito mancato rispetto da parte del Comune del termine concesso per realizzare l’opera, collaudarla e renderla funzionante.

3. – Il Comune di Rocca di Neto ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento, articolando i seguenti motivi:

I) Violazione di legge e del rapporto convenzionale – violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 15 l. 241/90.

Il Comune avrebbe rispettato tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione stipulata con la Regione, destinando il finanziamento ricevuto alla realizzazione del progetto contenuto nel piano operativo di intervento regionale e adottando tutti i provvedimenti necessari alla tempestiva chiusura dei lavori.

In ogni caso, il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo, perché avrebbe escluso l’indennizzo previsto *ex lege* dall’art. 21 quinquies L. 241/90.

II) Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità manifesta, travisamento di atti e fatti

La revoca del finanziamento non sarebbe legittima, in quanto il preteso inadempimento agli obblighi assunti in forza della Convenzione non sarebbe stato, comunque, imputabile al Comune, avendo quest’ultimo compiuto tutto quanto in suo potere per portare a termine il progetto finanziato.

4. – La Regione si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito del ricorso.

5. – Alla camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio ha evidenziato la sussistenza del possibile profilo di carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo a conoscere della controversia di cui è causa. Il Comune ricorrente ha, così, rinunciato all’istanza di sospensiva.

6. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica straordinaria del 4 novembre 2022, in vista della quale le parti non hanno depositato ulteriori memorie.

7. – Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dalla Regione.

7.1. – Il provvedimento di revoca del contributo è, infatti, fondato sul (presunto) mancato rispetto, da parte del Comune ricorrente, degli obblighi assunti in sede di erogazione del beneficio riferiti, in particolare, ai termini massimi per la conclusione del progetto finanziato.

La ripetizione del contributo è stata, quindi, disposta per il (presunto) inadempimento dell'Ente beneficiario alle condizioni previste nella *lex specialis*, riscontrato nel corso delle verifiche successive all'erogazione iniziale di una parte del contributo.

Verifiche, queste ultime, che non implicano l'esercizio di alcun potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, chiamata solo alla verifica della puntuale osservanza delle previsioni contenute nella normativa e negli atti di impegno assunti dal beneficiario.

La presente controversia attiene, dunque, alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e al (presunto) inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione del beneficio economico.

7.2. – Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che nel caso di specie venga in rilievo una posizione di diritto soggettivo del ricorrente a fronte alla richiesta di revoca del contributo formulata dall'Amministrazione, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, infatti, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.

In tale ambito, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase di ripetizione del contributo fondata sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.

In tal caso, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo (*cfr.*, di recente, Cons. Stato, Sez. III, 1 febbraio 2022, n. 702).

7.3. – In conclusione, nel caso di specie deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla controversia di cui è causa, in quanto la stessa – come detto – attiene alla revoca del contributo pubblico, fondata su un presunto inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti per il mantenimento del contributo.

8. – A diversa conclusione non conducono le argomentazioni spiegate in atti dal Comune ricorrente, relative al fatto che la convenzione, a cui esso si sarebbe reso (in tesi) inadempiente, debba qualificarsi come accordo tra pubbliche amministrazioni *ex art. 15, L. n. 241/1990* e, dunque, sia idonea ad attrarre la presente controversia nella sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

La convenzione stipulata tra la Regione e il Comune non può, infatti, essere ricondotta al *genus* degli “accordi orizzontali” tra amministrazioni *ex art. 15, L. n. 241/1990*, non avendo ad oggetto la disciplina dello svolgimento in collaborazione di una attività di interesse comune.

La citata convenzione, come correttamente evidenziato dalla resistente, è un accordo (*i*) che accede al provvedimento unilaterale della Regione che ha concesso il finanziamento, e (*ii*) che stabilisce termini e modalità da rispettare nell’attuazione del progetto finanziato, prevedendo in particolare le spese ammissibili, gli obblighi del beneficiario, le modalità di progettazione e di affidamento dei lavori, i compiti del RUP, le verifiche sulla esecuzione dei lavori, il collaudo, la rendicontazione e la durata dei lavori, le erogazioni a titolo di anticipazione e saldo.

9. – Stanti le argomentazioni appena esposte, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere proseguito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cpa.

10. – La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia *de qua*, in favore del Giudice Ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario

Alberto Ugo, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO